



COMUNE DI DISO  
Provincia di Lecce  
C.F. 81001510759

Tel. 0836 920724

Fax 0836 92227

UFFICIO DEL SINDACO

COMUNE DI DISO			
Anno	Titolo	Classe	
2024	I	06	PARTENZA
Prot.n.	119	Del	04/01/2024 12:16:*



Email: [segreteria@comunedisio.it](mailto:segreteria@comunedisio.it) Pec: [segreteria.comune.diso@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.comune.diso@pec.rupar.puglia.it)

## DECRETO N. 2 DEL 4 GENNAIO 2024

**OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE SETTORE 4° - POLIZIA MUNICIPALE.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testualmente, recita: *"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali"*;

### RICHIAMATI:

- l'art.107, commi 2 e 3, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 circa i criteri e le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 16.07.2003, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale;

**DATO ATTO**, inoltre, che la struttura organizzativa dell'ente è articolata nel seguente modo:

Settore 1° - Amministrazione Generale;

Settore 2° Economico – Finanziario;

Settore 3° - Assetto del Territorio;

Settore 4° - Polizia Municipale;

**VISTO** il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16/11/2022, il cui Titolo III, Capo I, introduce un nuovo sistema di classificazione del Personale degli Enti del comparto "Funzioni Locali", precisando che, ai sensi dell'art. 13 del precitato CCNL - Norme di prima applicazione – comma 1: *"Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL."*;

**RICHIAMATO**, in particolare, il Titolo III del succitato CCNL, rubricato "Ordinamento professionale", le cui norme sono entrate in vigore solo a far data dal 1° aprile 2023, per consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari;

**CONSIDERATO** che il nuovo modello di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali:

- persegue le finalità:
  1. di fornire agli Enti del comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale;

2. di attualizzare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi, anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane;
- si caratterizza per:
  1. il passaggio dalle quattro categorie A, B, C, D, alle quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, denominate:
    - area degli operatori (corrispondente alla precedente categoria A);
    - area degli operatori esperti (corrispondente alla precedente categoria B);
    - area degli istruttori (corrispondente alla precedente categoria C);
    - area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (corrispondente alla precedente categoria D);

**TENUTO CONTO**, pertanto, che a partire dal 1° aprile 2023 l'ordinamento professionale del personale del comparto Funzioni Locali è disciplinato principalmente dal titolo III del CCNL 16.11.2022, del quale si richiamano in particolare:

- l'articolo 12, secondo il quale il sistema di classificazione è articolato nelle quattro aree sopra indicate e denominate che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali;
- l'articolo 13, secondo il quale il personale in servizio alla data di entrata in vigore del titolo III, vale a dire il 1° aprile 2023, è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella B di trasposizione (tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione);

**RICHIAMATO** il Capo II - *Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione* – del sopra citato CCNL e, in particolare:

A) l'art. 16 - *Incarichi di Elevata Qualificazione* - il quale testualmente recita:

“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata

*Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”;*

*B) l'art. 17 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato – il quale prevede:*

*“1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.*

*2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.*

*3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. (...);”;*

*C) l'art. 18 - Conferimento e revoca degli incarichi di EQ – il quale testualmente recita:*

*“1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*

*2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.*

*3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. (...);”;*

*D) l'art. 19 - Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ - il quale testualmente recita:*

*“1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.*

*2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.*

*3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.*

*4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compenso aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.*

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.

6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ)";

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31.03.2023 avente ad oggetto: "Ridefinizione dei profili professionali del Comune di Diso in applicazione del titolo III del CCNL 16 novembre 2022 del Comparto Funzioni Locali";

**TENUTO CONTO CHE** nel Comune di Diso vi è una grave carenza di personale e che non sono in servizio dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, motivo per il quale, si è già reso necessario attribuire la titolarità della posizione organizzativa a dipendenti inquadrati nell'Area degli Istruttori;

**EVIDENZIATO**, in particolare, che questo Ente non dispone al suo interno di figure professionali appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, alle quali attribuire, sia pure temporaneamente, la responsabilità della 4<sup>a</sup> Area – Polizia Municipale con attribuzione della posizione apicale;

**PRECISATO** che carenze ancor più gravi legate alla mancanza di personale e registrate in altri settori organizzativi hanno imposto, in sede di programmazione del fabbisogno di personale 2023 – 2025, di utilizzare le risorse finanziarie a disposizione dell'Ente per fronteggiare altre situazioni di deficitarietà;

**DATO ATTO**, pertanto, che allo stato attuale il Comune di Diso non dispone delle risorse economiche necessarie per avviare procedure di assunzione di un Funzionario di Polizia Locale, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, cui attribuire l'incarico di EQ;

**RAVVISATA** la necessità di garantire la continuità dell'attività amministrativa e gli adempimenti normativi che interessano il Settore 4° - Polizia Municipale;

**DATO ATTO** che presso il Comune di Diso è in servizio l'Ispettore Superiore di Polizia Municipale, Salvatore Luigi Guglielmo, inquadrato nell'Area degli Istruttori, con il profilo di Istruttore di Polizia Locale, il quale risulta in possesso dei requisiti culturali, delle attitudini, della capacità professionale e dell'esperienza adeguate e compatibili con la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e degli adempimenti da assicurare;

**ATTESO** che, in vista di una migliore riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici, si rende necessario attribuire la responsabilità del Settore 4° - Polizia Municipale e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

**VISTA** la L.R. 27 febbraio 2020, n. 5, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)", la quale ha modificato l'art. 8 (Configurazione del corpo o servizio di polizia locale.) della Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011 prevedendo al comma 1: "1. Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore amministrativo.";

**RICHIAMATO** il proprio decreto n. 2 del 17.01.2023, con il quale è stata conferita sino al 31/12/2023 al sopra citato Ispettore Superiore di Polizia Municipale, Salvatore Luigi Guglielmo, la titolarità della posizione organizzativa, ex artt. 16 e ss. del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, attribuendo allo stesso la responsabilità del Settore 4° - Polizia Municipale con le prerogative, le competenze e le responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti

comunali e dalle direttive impartite dal Rappresentante legale dell'Ente e dal Segretario Comunale;

**PRESO ATTO** che l'incarico di cui innanzi è scaduto in data 31/12/2023 e che si rende necessario provvedere per garantire la continuità amministrativa, tenuto conto che, ad oggi, non sono state avviate procedure per l'individuazione di un responsabile del Settore 4° - Polizia Municipale che appartenga alla ex categoria D del CCNL Personale Comparto Funzioni Locali;

**VISTA**, inoltre, la deliberazione di G.C. n. 44 del 20/05/2019, con la quale è stato approvato il *Regolamento per il conferimento, graduazione e la revoca delle posizioni organizzative* con la relativa tabella di pesatura delle stesse posizioni e la effettiva pesatura proposta dal Nucleo di Valutazione;

**RICHIAMATA**, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2023, con la quale è stata approvata la proposta di nuova pesatura delle posizioni organizzative del Comune di Diso, così come da verbale del Nucleo di valutazione acquisito al protocollo comunale al numero 13711 in data 15/12/2022;

**PRECISATO** che rispetto a quella effettuata nel 2019 è stata aggiornata la sola pesatura della posizione organizzativa relativa al Settore 1° - Amministrazione Generale, mentre sono state confermate quelle relative agli altri Settori nei quali si articola la struttura organizzativa dell'Ente;

**ATTESO** che l'attribuzione delle funzioni dirigenziali si appalesa necessaria per il principio di separazione dei poteri stabilito dalla normativa vigente;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la Legge 4 marzo 2009, n. 15;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
- il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

**VISTI** inoltre:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;

#### **DECRETA**

**1) di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente decreto;

**2) di conferire** all'Ispettore Superiore di Polizia Municipale, Salvatore Luigi Guglielmo, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Diso, appartenente all'Area degli Istruttori, con profilo professionale di "Istruttore di Polizia Locale", l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ), del Settore 4° - Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 16 e ss. del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, attribuendo allo stesso la responsabilità del Settore 4° - Polizia Municipale con le prerogative, le competenze e le responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalle direttive impartite dal Rappresentante legale dell'Ente e dal Segretario Comunale;

**3) di dare atto**, altresì, che le competenze correlate alle funzioni sopra indicate sono stabilite dall'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal succitato regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dal piano esecutivo di gestione o dal piano dettagliato degli obiettivi, se e quando adottati;

**4) di dare atto** che si applicano, per quanto non previsto nel presente provvedimento, tutte le disposizioni in materia sancite dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dal regolamento per il conferimento, graduazione e la revoca delle posizioni

organizzative nonché nella legislazione nazionale e regionale relativa agli EE.LL., nei CCNL di settore e nella legislazione civile sul lavoro dipendente;

**5) di specificare** che l'incarico che in questa sede si intende conferire decorre dalla data del presente decreto fino al 31.12.2024, fatta salva l'eventuale proroga nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente;

**6) di stabilire** che il soggetto incaricato avrà diritto alla retribuzione onnicomprensiva annua prevista dai vigenti CCNL – Comparto Regioni ed Enti Locali per la categoria giuridica di inquadramento, comprensiva di ogni onere a carico dell'Ente;

**7) di stabilire**, altresì, ai sensi del Regolamento per il conferimento, graduazione e la revoca delle posizioni organizzative e della conseguente pesatura approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20/05/2019, nelle more dell'approvazione della nuova pesatura adeguata al CCNL 16/11/2022, la retribuzione di posizione da corrispondere all'Ispettore Superiore di Polizia Municipale Salvatore Luigi Guglielmo, per l'incarico di EQ di che trattasi nell'importo annuale, di euro 6.500,00, oltre oneri riflessi e Irap a carico dell'Ente;

**8) di rinviare**, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, alle disposizioni in premessa richiamate, oltre che a quelle stabilite dai vigenti C.C.N.L. di categoria;

**9) di disporre** la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente";

**10) di comunicare** il presente provvedimento al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti, alle R.S.U. ed all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti oltre che agli interessati che lo sottoscriveranno per ricevuta.

Diso, 04 GEN 2024



**Il Sindaco**  
**Salvatore Coluccia**  
*Salvatore Coluccia*